

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande**

La competenza a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività (exequatur) spetta al tribunale del luogo di residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o del luogo dell'esecuzione, (articoli 95 e 1103 della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile).

La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività (exequatur) può essere oggetto di ricorso. La competenza a trattare un ricorso avverso una decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività (exequatur) spetta alla Corte d'appello (articolo 96, della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile).

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione**

La versione originale in lingua [ro](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

[rumeno](#) [inglese](#)

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#) [fr](#)

[francese](#)

La decisione pronunciata in merito al ricorso può essere impugnata mediante un secondo ricorso (articolo 97, primo comma, della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile).

La competenza in ultimo grado spetta all'Alta Corte di cassazione e di giustizia:

Batiștei, nr. 25, sector 2, cod poștal 020934, București

Sito internet: <https://www.scj.ro/en>.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame**

La procedura di riesame ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 è la seguente:

il tribunale competente è il tribunale che ha emesso la decisione, di solito il tribunale di primo grado ("judecătoria") o il tribunale distrettuale ("tribunal").

A norma dell'articolo 505, paragrafo 1, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, la richiesta di annullamento va presentata al tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

A norma dell'articolo 510, paragrafo 1, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, la richiesta di revisione va presentata al tribunale che ha emesso la sentenza definitiva rispetto alla quale si presenta la richiesta di riesame.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali**

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, cod 050741

tel. 0040372041077

fax 0040372041079, 0040372041084

email: [ddit@just.ro](mailto:ddit@just.ro) sau [dreptinternational@just.ro](mailto:dreptinternational@just.ro)

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione**

Le autorità competenti in materia di esecuzione sono:

1) l'ufficiale giudiziario (articolo 652 del codice di procedura civile) del circondario della Corte d'appello in cui si trova il domicilio o la sede del debitore oppure dove si trovano i beni del debitore;

2) l'organo giurisdizionale di esecuzione, ossia il tribunale distrettuale nel cui circondario se trova il domicilio o la sede del debitore (articolo 651 del codice di procedura civile). L'organo giurisdizionale di esecuzione tratta le domande volte a ottenere una dichiarazione di esecutività, i ricorsi relativi all'esecuzione e altri incidenti avvenuti nel corso dell'esecuzione.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti**

Rumeno.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali**

Il Ministero della giustizia accetta l'uso della lingua inglese e francese, oltre al rumeno, per la comunicazione con le altre autorità centrali nell'Unione europea.

Ultimo aggiornamento: 12/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.